

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"TERRA TERRA APS"

Il giorno 31 del mese di Agosto anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Alle ore 19.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Carmela Cecere dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig Luigi Cuomo.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 5 soci su un totale di 10 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

I punto all'OdG → Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da "TERRA TERRA " a "TERRA TERRA APS".

I presenti si esprimano all'unanimità sulla nuova denominazione dell'associazione.

Si discute il punto successivo.

Il punto all'OdG → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità.

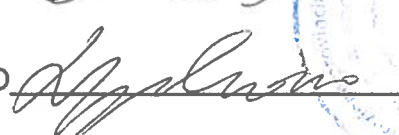
Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

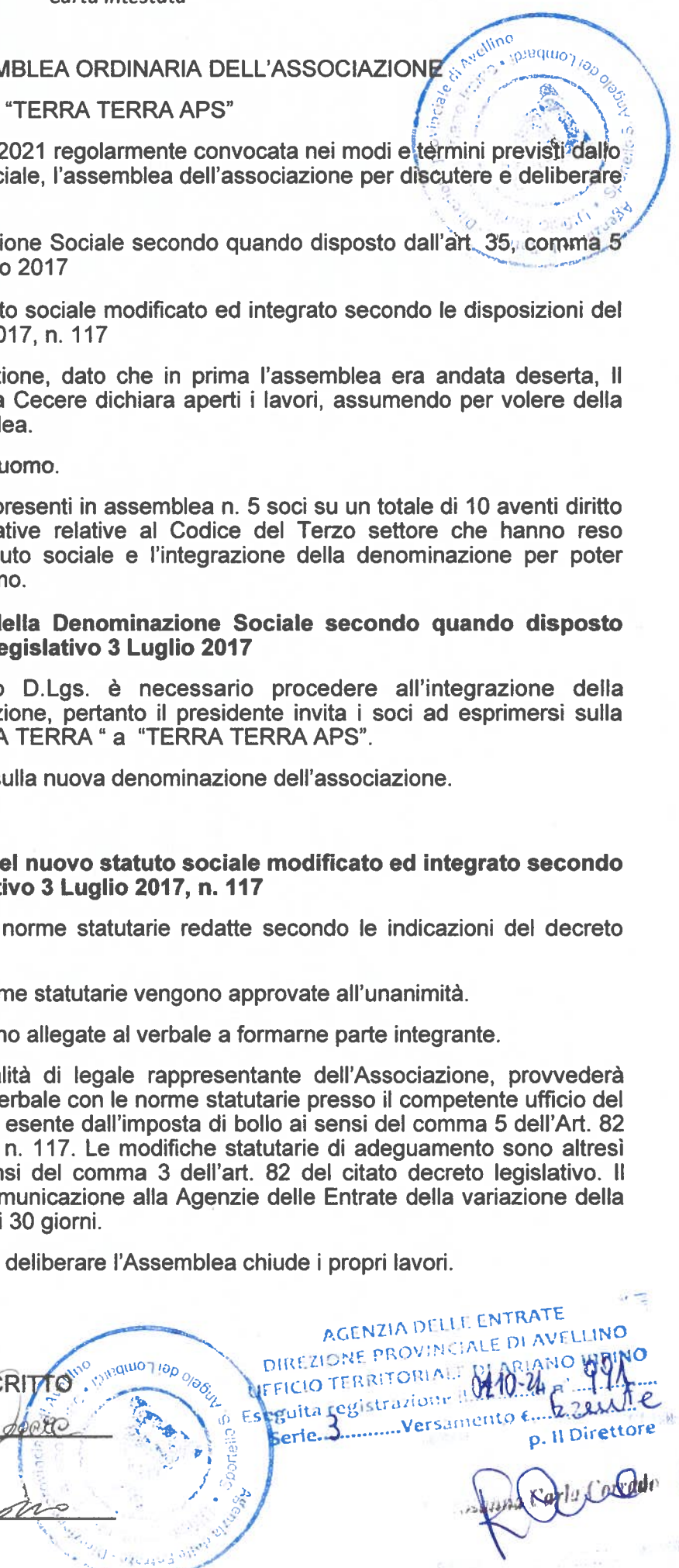
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO 



STATUTO ASSOCIAZIONE TERRA TERRA APS

ART. 1 (Denominazione)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: TERRA TERRA APS

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

ART.2 (Sede)

L'associazione ha sede legale in C.DA PAGLIARONE nel comune di AVELLINO

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 4 (Finalità e Oggetto)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue lo scopo di promuovere – difendere e sviluppare le risorse ambientali, naturali e rurali perseguendo finalità di interesse sociale e culturale

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art 5 del D. lgs 117/2017;*
- *Organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art 5 del D. lgs. 117/2017;*
- *Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015. N. 141 e successive modificazioni, di cui alla lettera s) dell'art. 5 del D. lgs 117/2017;*
mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- Organizzare corsi, seminari e convegni per Enti pubblici e privati;
- Sviluppare iniziative e progetti per favorire processi di crescita, di integrazione sociale e per diffondere la cultura delle tradizioni inerenti l'ambiente, l'agricoltura, l'orticoltura, la zootecnia, il turismo e l'artigianato;
- Realizzazione di programmi di informazione e di educazione tesi all'affermazione della cultura agricola e del rispetto dell'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio anche in collaborazione con enti pubblici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.



L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione, in caso di necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

ART.5 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- ☐ frequentare la sede dell'associazione;
- ☐ partecipare alle assemblee dell'associazione;
- ☐ esprimere il proprio diritto di voto nelle assemblee;
- ☐ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ☐ usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- ☐ rispettare lo statuto dell'Associazione;
- ☐ partecipare alle assemblee dell'associazione;
- ☐ onorare il versamento annuale della quota associativa;
- ☐ fornire all'associazione le informazioni e le notizie utili al raggiungimento degli scopi associativi;

ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 8
(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Il recesso non potrà avere effetto retroattivo rispetto alla data della comunicazione stessa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso a seguito di proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente
- ☐ Segretario (ove nominato)
- ☐ *Organo di controllo (ove nominato)*
- ☐ *Organo di revisione (ove nominato)*

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal

presidente.

Art. 12
(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 51% dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13
(Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- ☐ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14
(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 15
(Il Segretario)

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Segretario anche non socio che, sotto la sorveglianza Presidente, coordini l'attività dell'Associazione sovrintendendo alla sua conduzione.

Al Segretario faranno capo, in via funzionale, eventuali uffici dell'associazione.

ART. 16 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 19 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its left is a faint, circular blue stamp, partially visible, which appears to contain the text 'Agenzia di...'. The signature is written in a cursive style.

sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.